

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1498 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 13/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIPRO MARIO nato a CALVI RISORTA il 30/05/1962

avverso l'ordinanza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

lette le conclusioni del PG

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'G' with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

RITENUTO IN FATTO

1. Mario Cipro, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, con cui, in accoglimento della sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli è stato liquidato l'indennizzo di euro 1.500,00.

2. Il ricorrente, arrestato in flagranza, in data 26 agosto 2010, in quanto gravemente indiziato del delitto di furto aggravato di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e manomissione dell'impianto di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 cod.pen., veniva scarcerato in data 27 agosto 2010, non essendovi alcuna richiesta di applicazione della misura cautelare e successivamente assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.


3. La Corte di Appello ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e liquidato euro 1.500,0, di cui euro 235,82 in considerazione dell'applicazione automatica del parametro matematico per i due giorni di arresti domiciliari e la ulteriore residua somma per i danni all'immagine connessi al discredito sociale e per i pregiudizi di natura socio-familiare, lavorativa come gestore di un distributore di carburante, ritenuti dimostrati grazie all'articolo di giornale locale prodotto, contenente l'esplicito riferimento alla persona di Mario Cipro, precisando altresì che "per ciò che concerne le conseguenze lavorative e patrimoniali...non viene fornita prova del collegamento eziologico tra tali pregiudizi e il periodo di ingiusta detenzione patito".

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.pen., rilevando che nella liquidazione dell'indennizzo non si è tenuto conto delle ragioni formulate e della documentazione prodotta (in particolare all. 9, consistente in una dichiarazione della società Network Energy Company s.r.l. che ha provveduto in data 26 agosto 2010 a disdire i contratti di comodato e affitto di ramo di azienda, stipulati con l'istante, che avrebbero dovuto avere durata decennale, assicurandogli incassi per circa 123.586,63 all'anno).

5. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto, atteso che non si ravvisa nel provvedimento impugnato alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, non essendo, difatti, sufficiente la documentazione prodotta e richiamata nel ricorso a dimostrare il nesso causale tra i due giorni di arresti domiciliari patiti e l'anticipata disdetta dei contratti di comodato e affitto di ramo di azienda da parte della network Energy Company s.r.l. In proposito è sufficiente sottolineare che i due giorni di privazione della libertà costituiscono un lasso temporale estremamente limitato e, dunque, ininfluenza ai fini dell'adempimento dei contratti *de quibus* di durata



addirittura decennale, inidoneo a giustificare la risoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 cod.civ. Né il ricorrente ha allegato o prodotto una specifica clausola contrattuale che potesse consentire ex art. 1456 cod.civ. tale reazione in considerazione della privazione della libertà per un periodo così esiguo e prima di una condanna definitiva.

Va, inoltre, sottolineato che l'indennizzo di cui agli artt. 314 cod.proc.pen. ristora i danni eziologicamente collegati alla detenzione e non quelli genericamente connessi alle accuse o allo svolgimento del processo.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2018

